



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 33

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RINALDI	GIAN PIERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DUCROT	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MEROLA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 33

REG.GENERALE

N° 5481/11

UDIENZA DEL

20/11/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19-6-13

Il Segretario



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5481/11
depositato il 25/02/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3023402024 IVA + IRAP 2005
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

-----o dal ricorrente:

difeso da:
FOLLINA FRANCESCO

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

La parte attrice impugna l'avviso di accertamento di cui agli atti emesso in applicazione dello specifico studio di settore all'anno d'imposta 2005, con il quale veniva rettificato da € 2.800 dichiarati ad € 61.427 accertati il volume dei ricavi attribuibili alla predetta società semplice, con conseguente determinazione in € 56.958 il reddito netto facente capo alla stessa ed - in conseguenza del regime fiscale applicabile - in misura pari al 50% di tale importo quello applicabile *pro quota* a ciascuno dei suoi due soci paritetici.

Il ricorrente eccepisce l'evidente infondatezza delle risultanze sulle quali risulta basato l'atto impugnato, per essere stato redatto tenendo conto solo parzialmente del carattere assolutamente marginale svolto dalla stessa società (sorta per una spontanea, e rilevata alquanto sfortunata, iniziativa nel settore dell'informatica di due giovani alla ricerca di una iniziale attività produttiva). Lamenta l'evidente incapacità dello strumento accertativo utilizzato dall'Ufficio impositore a cogliere le peculiarità di particolari iniziati vedi carattere marginale come quella in esame per essere fondato su rilevazioni statistiche desunte da un macrouniverso e pertanto, valide solo per la determinazione di valori medi, ed in quanto tali astrattamente attribuibili in modo corretto alle sole realtà operative contraddistinte da profili aderenti a tale schema teorico. In tale situazione appare evidente, a detta della ricorrente, la necessità - per altro già sottolineata da rilevante giurisprudenza di legittimità - che a detto strumento siano affiancati, a pena della nullità dell'accertamento che ne viene fatto derivare, ulteriori elementi probatori atti a comprovare la reale significatività delle risultanze meramente induttive che emergono dall'applicazione automatica dello strumento alle entità di minore rilevanza economica.

L'Ufficio convenuto si costituisce in giudizio presentando controdeduzioni con le quali sostiene la piena legittimità del proprio operato e contesta la pretesa sussistenza di circostanze oggettive che renderebbero non applicabili alla società sottoposta all'accertamento *de quo* le risultanze derivanti dall'applicazione alla fattispecie in esame del detto strumento accertativo, rilevando come la manifesta antieconomicità dell'attività svolta da detta società nel periodo in esame costituisca quell'elemento aggiuntivo, richiesto dalla richiamata giurisprudenza, capace di dare ulteriore supporto probatorio alle dette risultanze degli studi di settore.

In data 20 novembre 2012 si svolge - in forma pubblica - l'udienza che si conclude come da verbale.



OSSERVA

il Collegio come il ricorso sia da accogliere.

E', infatti, suo orientamento condividere le tesi di cui alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17229/06, per tutte) e di merito - coincidenti, per altro, con le istruzioni operative impartite dalla Agenzia delle Entrate con le due recenti circolari 5/E e 44/E (entrambe del 2008) - come compendiate, con attenta analisi, dall'Ufficio del Massimario della Cassazione nella nota relazione tematica n. 94 del 9 luglio u.s.

Aderendo a dette tesi, si ritiene non siano sufficienti a legittimare l'emissione di un avviso d'accertamento le sole risultanze derivanti dall'applicazione dell'apposito software (GE.RI.CO) ai dati reddituali ed alle modalità operative fornite dal contribuente nell'apposito modulo allegato alla dichiarazione dei propri redditi di impresa, ma si afferma che dette risultanze debbano essere criticamente esaminate alla luce delle argomentazioni eventualmente opposte dal ricorrente in sede del previsto contraddittorio previo alla emanazione dell'atto. Solo in seguito a tale ulteriore fase accertativa, ed in esito alle risultanze emerse in tale sede - da motivare adeguatamente nel conseguente avviso di accertamento emesso in caso di rigetto delle stesse - il menzionato strumento di determinazione meramente probabilistica dei ricavi può essere legittimamente assunto quale elemento atto a determinare, seppure in via presuntiva, il debito fiscale in misura diversa e maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente in base alle proprie risultanze contabili (se correttamente tenute).

Nella fattispecie in esame non risulta che sia stata svolta tale fase di contraddittorio previo propedeutica all'emanazione dell'accertamento impugnato, né l'Ufficio ha in alcun modo contestato quanto dedotto dalla ricorrente in sede giudiziale - pur assistito da soddisfacenti elementi indiziari di supporto - in merito alle condizioni di peculiare marginalità nelle quali la stessa asserisce di aver operato nella sua breve vita produttiva. Quanto indicato induce il Collegio, nella fattispecie, a ritenere infondato e illegittimo l'accertamento *de quo*.

Alla stregua di quanto sopra il Collegio si pronuncia come da dispositivo e, visto il disposto dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92 ed in considerazione dei non consolidati orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia all'epoca di formazione del contestato avviso di accertamento, ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012.

Il Giudice Rettore

Il Presidente